

NEWS n. 15 del 29-11-2017 APIMARCA

Via Canizzano n. 104/a 31100 Treviso Tel. 3402791786 c.f./p.i.94099150263 apimarca1@libero.it <http://APIMARCA.blogspot.com>



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Questa mail è stata inviata ad apicoltori, autorità, sanitari, enti di ricerca in apicoltura e altri di cui siamo a conoscenza dell'indirizzo mail. Qualora non si desiderasse più ricevere le comunicazioni da Apimarca, con una semplice nota provvederemo a cancellarla dal nostro elenco.

SOMMARIO

- 1) **APPROVATA LA NUOVA LEGGE PER L'APICOLTURA IN VENETO** 
- 2) **MODIFICHE IN BDA DELLE MOVIMENTAZIONI E DELLA NUMERAZIONE DEGLI ALVEARI**
- 3) **INCONTRO DI AGGIORNAMENTO DEI TECNICI APISTICI IL 16 DICEMBRE 2017**
- 4) **CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018 entro il 17/12 riviste a prezzo ridotto e tessera socio 2018.**
- 5) **CENA DI FINE ANNATA APISTICA**
- 6) **INCONTRI DI ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA DI APIMARCA**
- 7) **PSR GLI INCONTRI SUL TERRITORIO**
- 8) **APICOLTORE SE CI SEI BATTI UN COLPO: LA RICERCA HA BISOGNO DI TE**
- 9) **VELUTINA IN VENETO: CHE ABBA RAGIONE VALTER?**

1) APPROVATA LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULL'APICOLTURA

NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA

(in rosso le modifiche approvate dal Consiglio Regionale del Veneto in data 28/11/2017)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.
2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.

Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura, promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell'ambito della programmazione, per il settore dell'apicoltura, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5.
3. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:
 - a) agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;
 - b) alle forme associate di cui all'articolo 2 bis ed al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;
 - c) al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.
4. Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.

Art. 2 bis - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) arnia: un contenitore per api;
 - b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all'attività apistica e alla sopravvivenza delle api;

e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;

g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;

i) forme associate:

1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;

3) i consorzi di tutela del settore apistico.

Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti.

2. La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche su indicazione delle forme associate di cui all'articolo 2 bis.

Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura.

1. La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l'apicoltura con compiti di:

a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;

b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;

c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell'apiario;

d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all'articolo 6;

- e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;
- f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura.

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.
2. La Consulta è composta da:
 - a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura;
 - b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;
 - c) il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
 - d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" nominato dalle medesime;
 - f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.
3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura.
4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.

4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell'ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f).

4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l'apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura,.

Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto.
2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.

Art. 7 - Denuncia alveari.

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall'autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell'alveare, le movimentazioni di api e alveari all'interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall'anagrafe apistica nazionale

3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:

a) essere preventivamente comunicate (almeno 24-48? ore prima) **emendamento aggiunto in sede di approvazione il 28 novembre 2017*) alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;

b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall'anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a)

4. La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all'interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4.

Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche.

1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali..

2. A seguito della denuncia, le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, provvedere ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all'applicazione delle misure di polizia veterinaria.

Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari.

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno e medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private autorizzate secondo la normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente.

~~3. La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.~~

4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extraflorali o in presenza fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio

con eliminazione del cotico erboso o sua completa essiccazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso.

4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell'articolo 896 bis del codice civile.
6. omissis
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

~~Art. 9 bis - Anagrafe degli alveari~~

- ~~1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l'anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.~~
- ~~2. L'anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio.~~
- ~~3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.~~
- ~~4. Ai fini della costituzione dell'anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale.~~

Art. 10 - Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.
2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 11 - Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00.
2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000. (in euro corrispondenti)
3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000. (in euro corrispondenti)
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000. (in euro corrispondenti)
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000. (in euro corrispondenti)

Art. 12 Norma transitoria.

1. I membri della Consulta regionale per l'apicoltura nominati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza. La composizione della Consulta è integrata con i componenti o i loro supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dalla presente legge.

Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Ecco come si è giunti all'approvazione:

Progetto di legge n. 241

di iniziativa dei consiglieri R. Barbisan, Finco, Rizzotto, Semenzato, Coletto e Ciambetti
relativo a: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 'Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura'"

Progetto di legge n. 276

Disegno di legge relativo a "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1994, N. 23 "NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA".

Testo di legge unificato relativo a:

n. 241 di iniziativa dei consiglieri Barbisan R., Ciambetti, Coletto, Finco, Possamai, Rizzotto e Semenzato relativo a: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";

n. 276 di iniziativa della Giunta regionale relativo a: "Modifica ed integrazione della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura". Licenziato il **08-11-2017** nella seduta n. **82**

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Riccardo Barbisan
Approvato dal Consiglio Regionale del Veneto in data 28-11-2017

Relazione:

Legge Regionale Articolo 7 CENSIMENTO:

Per il censimento degli alveari si fa riferimento alla normativa nazionale:

Dalla BDA CENSIMENTO: aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno;

Legge Regionale Articolo 7 MOVIMENTAZIONE ALVEARI:

Per quanto non precisamente previsto a livello nazionale, in un'ottica di semplificazione, ai commi 2 e 3 si specificano le modalità di movimentazione di api e alveari all'interno della regione del Veneto e provenienti dall'esterno.

Comma 2 Acquisendo l'esigenza del territorio di alleggerire la documentazione necessaria per la movimentazione all'interno della regione delle api e alveari si prevede che, in assenza di misure di restrizione disposte dalle autorità sanitarie competenti, le stesse avvengano con la documentazione prevista a livello nazionale a firma del proprietario o detentore, o persona da essi delegata.

Comma 3 vengono disciplinate le modalità di movimentazione di api e alveari provenienti da altre regioni/PPAA per le quali viene mantenuta la necessità di comunicazione all'Azienda ULSS di destinazione e la certificazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità sanitaria.

Dalla BDA Movimentazioni: Tutti gli apicoltori sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:

7.2 le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni:

- qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.
- gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario.

A tal fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all'Allegato C al presente Decreto, direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l'applicazione informatica disponibile in BDA, contestualmente al verificarsi dell'evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento nei casi previsti dal secondo comma del punto 7.2; la compilazione on-line del modello di cui all'Allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai Servizi Veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.

Legge Regionale Articolo 11 sanzioni: Non tragga in inganno la sanzione non prevista per il comma 1 dell'art. 7 "Mancato censimento degli alveari" perché è prevista dalla norma Nazionale:

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 "Deleghe al Governo ..."

(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10-8-2016)

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 34. Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici

2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

2) MODIFICHE IN BDA DELLE MOVIMENTAZIONI E DELLA NUMERAZIONE DEGLI ALVEARI del 22/11/2017



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm;

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;

VISTA la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";

VISTO l'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (GURI n. 93 del 22 aprile 2010);

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 agosto 2014 (GURI n. 291 del 16 dicembre 2014), recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica", adottato in attuazione dell'articolo 5

del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009;

VISTA la "scientific opinion" dell'EFSA (European Food Safety Authority) del 1° dicembre 2015 relativo alla infestazione da *Aethina tumida* in Italia pubblicato il 15 dicembre 2015, che ha messo in evidenza come il controllo delle movimentazioni di materiale apistico risulti essere una delle misure più efficaci per rallentare la diffusione della infestazione;

CONSIDERATO che la recente infestazione da *Aethina tumida* ha messo in evidenza la necessità di disporre di adeguate informazioni circa le movimentazioni di materiale apistico vivo sul territorio nazionale al fine di poter effettuare una efficace sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che la conoscenza delle movimentazioni di materiale apistico vivo è necessaria anche per la sorveglianza e il controllo di altre malattie delle api;

TENUTO CONTO che il manuale operativo dell'anagrafe apistica contenuto nell'allegato al decreto 11 agosto 2014 prevede, nelle disposizioni finali e transitorie, che il Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con dispositivo della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari fornisca, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del medesimo manuale, per le quali è prevista la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale nonché alla identificazione dei singoli alveari.

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente dispositivo fornisce disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente dispositivo si intende per BDA la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro Servizi Nazionale per l'anagrafe zootecnica (CSN), già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo, come definita dall'articolo 2 del decreto interministeriale 4 dicembre 2009.

Articolo 3 (Registrazione delle movimentazioni)

1. Al fine di consentire un'efficace sorveglianza delle malattie delle api, l'apicoltore o chiunque detiene api a qualsiasi titolo, registra nella BDA, direttamente o tramite persona delegata, le informazioni relative agli spostamenti di alveari, pacchi d'ape o api regine, effettuati a qualsiasi fine ivi compresi quelli per attività di nomadismo o per servizio di impollinazione.

2. In deroga al comma precedente gli spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà che avvengono all'interno della stessa provincia e che non determinano l'attivazione o la disattivazione di un apiario non devono essere registrati in BDA.
3. Le informazioni relative alle movimentazioni di cui al precedente comma 1 devono essere registrate in BDA, tramite la compilazione dell'Allegato al presente dispositivo, prima di iniziare lo spostamento o, al più tardi, contestualmente all'inizio dello stesso.
4. Fatte salve limitazioni di carattere sanitario vigenti, l'apicoltore può, se necessario, modificare o integrare le informazioni registrate in BDA relative alle movimentazioni al massimo entro 7 giorni dall'avvenuto spostamento, fermo restando l'obbligo di garantire la tracciabilità delle modifiche effettuate.
5. In deroga ai commi 1 e 3, le movimentazioni di api regine possono essere comunicate in maniera cumulativa alla BDA con cadenza mensile mediante la compilazione di apposito file entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate le movimentazioni.
6. Gli adempimenti previsti dal presente dispositivo sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 4

(Identificazione individuale delle arnie)

1. Ai fini della efficace applicazione dell'articolo 3 del presente dispositivo, l'apicoltore può identificare univocamente ogni singola arnia degli apiari in proprio possesso mediante apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo dell'apicoltore, di cui al punto 6.1 del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale allegato al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell'arnia.
2. Il codice identificativo di cui al precedente comma 1 deve essere apposto in maniera indelebile e registrato in BDA.

Articolo 5

(Modifica Allegato C)

1. L'allegato C al Manuale operativo di cui al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014 è sostituito dall'Allegato al presente dispositivo.

Il presente dispositivo è pubblicato nel sito internet del Ministero della Salute e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Roma, 22 NOV. 2017


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrelli



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emilio Gatto



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

Il sottoscritto _____ residente a _____
 Via _____ tel. _____ in qualità di proprietario
 degli alveari/dell'apiario sito nel Comune di _____
 Prov. _____ Cod. aziendale IT _____
 e-mail _____

dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti spostamenti:

 PER COMPRAVENDITA/IMPOLLINAZIONE

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi (solo per alveari, e solo nei casi previsti)	Comune sede legale
Alveari			
Sciame/Nuclei			
Pacchi d'api			

Destinati all'azienda* del Sig. _____
 Cod. aziendale IT _____ CF _____
 Indirizzo sede legale _____
 Comune _____ Prov _____ Data _____

*Apicoltore, grossista/distributore, agricoltore (in quest'ultimo caso va indicato il Codice Fiscale)

 PER NOMADISMO/ALTRO

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi (solo per alveari, e solo nei casi previsti)	Comune e località di destinazione e coordinate geografiche
Alveari			
Sciame/Nuclei			
Pacchi d'api			

Data _____

Le presenti informazioni sono registrate direttamente in BDA ad opera del proprietario degli alveari o da persona delegata

ATTESTAZIONE SANITARIA
da compilare nei casi previsti

Si attesta che l'apiario del Sig. _____
sito nel Comune di _____ Prov _____
Località _____ via _____
Cod. aziendale IT _____
Coordinate geografiche _____
è sotto controllo sanitario e non è sottoposto a divieto di spostamento e/o vincoli o misure restrittive
di Polizia Veterinaria.

Data _____ Il Veterinario Ufficiale _____



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERI
Ufficio 2 – Epidemiologia e a
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 001
dgsa@postacert.sa

0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

MIPAAF
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale
Direzione generale dello sviluppo rurale
DISR VII – Produzioni animali

Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2017/5
Allegati: 1

Oggetto: Decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 2017 recante disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo – attuazione del punto 12.3 del Manuale operativo per la gestione apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014.

Si trasmette per gli adempimenti di competenza e la necessaria divulgazione il Decreto di cui all'oggetto precisando che lo stesso sarà pubblicato anche sul sito internet dei Ministeri competenti.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Marina Bellucci)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 2:
Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: m.ianniello@sanita.it
Referenti del procedimento:
Dott. Luigi Ruocco – 06.59946755 – email: Lruocco@sanita.it
Dott.ssa Angelica Primavera – 06.59942755 – email: a.primavera-esterno@sanita.it

le n. prot. 495258 data 27/11/2017. pagina 6 di 8

irta Regionale n. prot. 495258 data 27/11/2017, pagina 7 di 8

3) INCONTRO DI AGGIORNAMENTO DEI TECNICI APISTICI APIMARCA

I Tecnici Apistici tutti sono convocati SABATO 16 DICEMBRE

ALLE ORE 17.00 presso la sede di Apimarca a Treviso Via Canizzano 104/a. **Occasione per**

salutare i nuovi Tecnici Apistici Regionali Andrea e Luca entrati a far parte attiva di Apimarca.

Faremo il punto sulla situazione sanitaria dei nostri apiari e delle zone di nostra rispettiva competenza, sulle emergenze in arrivo (Aethina tumida, vespa velutina) e sulle esperienze acquisite nel 2017 con gli antivarroa, la nutrizione proteica, api herb, monitoraggio velutina, BDA ecc. **I Tecnici Apistici**

sono invitati a presentare i modelli di trappola raccogli polline da loro utilizzati

per veicolare le esperienze acquisite a tutti i soci al fine di aumentare la raccolta del polline per l'utilizzo umano ma anche come integrazione proteica agli alveari nei periodi di scarsità.

Un momento particolare sarà dedicato all'intervento di **BUSETTI Andrea perito agrario, Tecnico Apistico di Apimarca** che ha frequentato il corso di formazione per "OPERATORI ADETTI ALLA NEUTRALIZZAZIONE DI NIDI DI VESPA VELUTINA" svolto ad Albenga (SV) il 30-31 e 01 aprile 2017 e organizzato da CeRSAA e Università di Torino e recentemente 3 giornate di cattura vera e propria dei nidi in Liguria.

4) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018

SOCIO ORDINARIO € 10,00 Contributo associativo 2018

Comprensivo di un apiario assicurato con la FATA-Cattolica assicurazioni.

Altri apiari assicurati € 4,00 l'uno (indicare il luogo)

Ai Neo Soci quale regalo di benvenuto in APIMARCA una maschera da apicoltore.

Abbonamenti collettivi: L'APIS € 19,00 L'Apicoltore Italiano € 18,00

Rivista Nazionale di Apicoltura € 25,00 Vita in Campagna € 39,00 + € 8,00 La casa di C.

Pagando il contributo associativo entro il 17-12-2017 viene assicurato l'apiario dal 10-01-2018, si ha diritto all'abbonamento collettivo alle riviste e alla tessera associativa che riserva sconti in negozi convenzionati. Pagando entro il 31-3-2018 viene assicurato l'apiario dal 10-4-2018.

L'apiario assicurato è quello censito BDA. In presenza di più apiari censiti viene assicurato quello indicato dall'apicoltore; se non indicato, quello coincidente con la residenza; se non coincidenti, quello con il maggior numero di alveari. Qualora il socio si trovasse nell'impossibilità del versamento del contributo associativo, causa la persistente crisi economica, informi il presidente che, con la dovuta riservatezza, provvederà comunque al suo inserimento negli elenchi associativi. **Dopo il 17-12-2017 l'abbonamento alle riviste sarà a prezzo intero.**

5) CENA DI FINE ANNATA APISTICA

Ristorante San Ferdinando Via Castellana 27/29 Scorzè (VE)

Sabato 16 dicembre ore 20.00

Menù € 22,00 (bambini 2-8 anni € 12,00)

Aperitivo di benvenuto in tavola

Aperitivo analcolico, Salatini al forno, Olive all'ascolana, Verdure pastellate, Scaglie di Grana Padano.

Antipasto all'italiana in vassoio

Prosciutto crudo con bocconcini di bufala, Sopressa veneta, funghi misto bosco, polenta, Porchetta trevigiana con ciliegine fior di latte, Schiacciata al rosmarino.

Secondi: Grigliata mista in vassoio

Pollo, costicine, salsicce, pancetta, Polenta, Costata di manzo tagliata, Contorni di stagione.


Sgroppino al limone o alla liquirizia

Torte a vostra scelta

Tiramisù, Millefoglie crema e crema al cioccolato, Crostata di frutta, Pan di spagna crema e gocce di cioccolato

Dalla cantina: Cabernet Franc, Rabosello, Prosecco e Moscato, Acqua e bibite varie. Caffè e correzioni;

Prenotazioni entro sabato 9 dicembre Dino Nardi cell. 3397117099
(preferibile contatto tramite Whatsapp) email nardidino@libero.it



Ristorante San Ferdinando Via Castellana 27/29 Scorzè (VE)

6) INCONTRI DI ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA

La partecipazione è libera e gratuita, anche per non soci

TREVISO Via Canizzano n. 104/a sede APIMARCA
Lunedì 04 dicembre, 08 gennaio 2018 ore 20.00 - 23.00

SANTA GIUSTINA (BL) c/o sala riunioni Piscine Comunali.
Giovedì 07 dicembre ore 20.00 - 22.30 gennaio ferie invernali

PONZANO c/o scuole vecchie Via Sant'Andrà (il 1° venerdì del mese ore 20.00)
Aggiornamento sui lavori mensili in apiario. antoniozottarel@libero.it

TARZO c/o sala pubblica Municipio Via Roma 42 (l'ultimo martedì del mese)
Martedì 30 gennaio 2018 ore 20.00 - 22.30. dicembre ferie invernali
moz.bioapicoltura@alice.it

VALLE DI CADORE c/o Centro Polifunzionale vicino ex stazione FS
Mercoledì 13 dicembre ore 20.00 - 22.30 gennaio ferie invernali depodestagigi@alice.it
Altri incontri sul territorio:

CASTELFRANCO Incontri teorici: Centro Culturale- via Larga n.1- Campigo
Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara (vicino Protezione Civile e C.R.I) nardidino@libero.it
Martedì 05 dicembre teoria e 17 dicembre pratica.

7) PSR GLI INCONTRI SUL TERRITORIO



FEASR



REGIONE DEL VENETO

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



I DIALOGHI DEL PSR

La Regione e gli operatori a confronto
su attuazione, prossimi bandi
e prospettive dello sviluppo rurale in Veneto



Come sta procedendo l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto?



Quali saranno le prossime opportunità di aiuto per le imprese?



Quale sarà il futuro della Politica Agricola dopo il 2020?



PEDAvena (BL)
LA BIRRERIA PEDAvena,
via Vittorio Veneto, 76



BASSANO DEL GRAPPA (VI)
SALA DELLE VOLTE - VILLA CA' SETTE
via Cimizza da Romano, 4



ESTE (PD)
SALA FUMANELLI
via G.B. Bruneili N. 2/6 INTE. 1



LENDINARA (RO)
TEATRO COMUNALE BALLARIN,
via Giambattista Conti, 4



CASTELFRANCO VENETO (TV)
SALA GIORGIONE HOTEL FIOR,
via dei Carpani, 18



SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
SALA AUDITORIUM/CONFERENZE
CENTRO CULTURALE
"LEONARDO DA VINCI"
piazza Indipendenza, 13



CEREA (VR)
SALA CONGRESSI BLU - AREA EXP
via Oberdan, 10

Materiale informativo finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Organismo responsabile dell'informazione e Autorità di Gestione:
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste - Regione del Veneto

Per maggiori informazioni:
www.psrveneto.it



PROGRAMMA

17:30 Registrazione dei partecipanti

18:00 Accrediti

Saluti introduttivi
Sindaco del Comune

Assessore regionale all'Agricoltura, caccia e pesca
Giuseppe Pan



MISURARE IL CAMBIAMENTO: I RISULTATI DEL PSR 2007-2013

**A CHE PUNTO È L'ATTUAZIONE COMPLESSIVA DEL PSR:
GLI OBIETTIVI, LE RISORSE, I BANDI ATTIVATI
E GLI AIUTI CONCESSI.**

A Cura Di: Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste, Autorità di Gestione FEASR
Regione del Veneto

**IMPARARE DALL'ATTUAZIONE: LE RACCOMANDAZIONI
PER MIGLIORARE CORRETTEZZA E QUALITÀ
DELLE DOMANDE DI AIUTO.**

A cura di: AVEPA



COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE E TENERSI AGGIORNATI SUI BANDI E SULLE INIZIATIVE DEL PSR

**STORIE DAL TERRITORIO: I BENEFICIARI
DEL PSR 2014-2020 RACCONTANO**



LE VIDEOINTERVISTE SULLA PAC DOPO IL 2020

I PROSSIMI BANDI E LE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE

**ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
E INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITÀ** [Intervento 3.1.1, 3.2.1]

**INVESTIMENTI PER LE PRESTAZIONI E LA SOSTENIBILITÀ GLOBALI DELL'AZIENDA
E INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI** [Intervento 4.1.1, 6.1.1]

**DIVERSIFICAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DIFFUSIONE
DELL'AGRICOLTURA SOCIALE E DELLE FATTORIE DIDATTICHE** [Intervento 6.4.1, 16.9.1]
A cura di: Direzione Agroalimentare - Regione del Veneto

**PROGETTI COLLETTIVI A CARATTERE AMBIENTALE, INTRODUZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI,
INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ** [Intervento 16.5.1, 4.4.2, 4.4.3]
A cura di: Direzione Agroambiente Caccia e Pesca - Regione del Veneto

**SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE DELLE AREE RURALI,
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO** [Interventi 7.5.1, 7.6.1]
A cura di: Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, Autorità di Gestione FEASR - Regione del Veneto

Domande

20:30 Conclusione dei lavori



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



8) APICOLTORE SE CI SEI, BATTI UN COLPO

LA RICERCA HA BISOGNO DI TE

La d.ssa **Laura Bortolotti** Ricercatrice del **Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente CREA API** Via di Saliceto n. 80 40128 Bologna – Italia-
mail: laura.bortolotti@crea.gov.it Tel.: +39 051 353103 int 9 Fax: +39 051 356361

ci segnala questa interessante iniziativa del *Sanger Institute* .

<http://www.stopvelutina.it/vota-velutina-un-concorso-on-line-per-svelare-il-dna-del-calabrone-asiatico/>

Il Centro di ricerca Sanger Institute si è offerto di sequenziare gratuitamente il genoma 25 specie, di cui 5 scelte dal pubblico attraverso una votazione on-line. Tra queste c'è anche la Vespa velutina.

Se grazie ai voti espressi dal pubblico la Vespa velutina vincerà la competizione, i ricercatori avranno a disposizione gratuitamente il genoma per questa specie!

Questo rappresenterebbe una risorsa molto importante non solo per una prospettiva di ricerca, ma anche per potenziali studi sul controllo di questa specie.

Per votare bisogna andare sul link <https://25genomes.imascientist.org.uk/>, che purtroppo è solo in inglese.

Occorre accedere attraverso google o i social media, quindi votare per **Asian Hornet**, che si trova nella “**Dangerous Zone**”.

Vi chiedo la cortesia di diffondere il più possibile la notizia e il volantino allegato, attraverso i vostri siti e mailing list, per aiutare la Vespa velutina a vincere la competizione.

Mi raccomando, per votare c'è tempo fino all' 8 dicembre.

Cordiali saluti, Laura Bortolotti

mail: laura.bortolotti@crea.gov.it Tel.: +39 051 353103 int 9 Fax: +39 051 356361

I'm a Scientist
Get me OUT of here

wellcome trust
sanger
institute

Il temibile calabrone asiatico, *Vespa velutina*, invade l'Europa, rappresentando una minaccia per le api e gli altri impollinatori
<http://www.stopvelutina.it/>

Non siamo ancora pronti e abbiamo bisogno del **TUO AIUTO!**

VOTA PER SEQUENZIARE il genoma del calabrone asiatico attraverso la competizione *I'm a Scientist*, sponsorizzata dal Wellcome Trust.

Questo aiuterà gli scienziati a comprendere la biologia del calabrone asiatico e a fronteggiarne l'invasione.



Ecco come:

VOTARE

Visita la pagina <https://25genomes.imascientist.org.uk/>
E VOTA! Ci trovi nella Dangerous Species zone!

 @Cini.Ales per rivolgerci delle domande e aiutarci a diffondere la notizia sui social media.


Vota subito! Il voto si chiude il 08/12/17!



9) LA VELUTINA IN VENETO?

Che abbia ragione Valter?

Il Resto del Carlino 15 aprile 2017



A destra, Valter Liboni a la voglia Ottagia. L'apicoltore di Salara lavora in questo settore da anni ed è un profondo conoscitore del mondo delle api e della natura. A sinistra, le api sono in un alveare.



«La terribile vespa velutina? Io non l'ho ancora vista, sbagliato gridare al lupo»

Apicoltore di Salara: «Ci vogliono dati certi»

-SILVIA-

VESPA VELUTINA? Niente allarmi al momento è proprio il caso, pare di un povero Valter Liboni, apicoltore di Salara, e non credi che in alcun modo le api e che si sono susseguite negli ultimi mesi d'inverno in Veneto di quello che è stato diffuso il flagello della vespa velutina. Non voglio che la gente si preoccupi - risponde -. Sulla stampa si fa un allarmismo inutile perché non siamo affari in una situazione di emergenza, voglio quindi fare sereno. Valter Liboni è un profondo conoscitore del settore proprio grazie all'attività che esercita da anni. «Dopo gli articoli pubblicati soprattutto su questo sito - risponde - sul riconoscimento di alcuni

Banda larga ad Occhiobello

-DOSSANA-

ARRIVA la banda ultra larga ad alcune zone scoperte grazie a fondi europei regionali. Un accordo tra Comune e Infratec ha in parte coperto i costi di apertura delle fibre, cioè parte di servizio. «Si comincia nel primo gruppo di Comuni dove verranno realizzate le infrastrutture - spiega Irene Bonomi, assessore all'innovazione amministrativa - un'opportunità per allinearci agli obiettivi europei e nazionali».

«Della primavera i quattro comuni polesani sono tentati a parlare di alcuni di vespe nelle piazze e nei giardini di Badia. Ma in realtà qualcuno il deve essere confuso e stiamo parlando infatti di normali vespe di terra. Il sindaco di Badia Cassone Frazzato ha anche fatto bene a chiamare per sicurezza una ditta specializzata per disinquinare, ma non si trattava di vespe velutine. Le non ho viste personalmente neppure di quelle delle api». Quindi meglio sarebbe stato avere dei dati precisi sulla presenza di velutine, prima di creare falsi allarmi tra la popolazione e gli stessi allevatori di api. La prima novità di questo inserto desta molta preoccupazione negli allevatori perché è un occasione che si nutre anche di api e in poche settimane distrugge interi alveari. Si comen-

za a Padova, di alcuni della Liberia e del Piemonte, dove ne sono stati avvistati. In Francia ed in altri paesi. Infatti vero e proprio stagi.

«PERÒ - precisa ancora Valter Liboni - prima di parlare di un flagello, con che della Regione sono arrivati le trappole per queste vespe, si vuole aspettare di vedere nei mesi a venire quanti esemplari di vespa velutina saranno catturati. Valter Liboni osserva che quindi con l'arrivo che è stato avviato dalla Regione che ha recentemente stanziato 70 mila euro per il monitoraggio e la divulgazione di 200 api in tutto il Veneto. L'iniziativa in collaborazione con il centro di apicoltura ed il laboratorio di fisiologia dell'Istituto zooprofilattico delle Venetie che ha distribuito trappole attorno agli alveari».

Cordiali saluti Cassian Rino